## La violenza nelle relazioni interne di coppia: la valutazione e prevenzione del rischio omicidario

## **Anna Costanza Baldry**

Grazie per la partecipazione a questa "full immersion" su tante tematiche che ruotano intorno al concetto di violenza di cui io mi occupo degnamente o indegnamente dal 1994, perché da questa epoca collaboro con i centri antiviolenza e con le forze di polizia; oggi cerco di fare un intervento veloce, dato il breve tempo assegnato. E' grazie alla collaborazione pressocchè decennale con l'Ufficio che dirige la Dott.ssa Bocchino qui presente e tutta la Direzione Centrale Anticrimine che dal 2003 portiamo avanti, i primi Corsi proprio rivolti alle Forze dell'Ordine ancor prima che diventasse previsto anche in Italia, all'interno del piano straordinario contro la violenza, l'approccio alla valutazione del rischio. Grazie alla capacità e anche alla lungimiranza della Polizia di Stato, con i suoi strumenti si può intervenire in maniera efficace per il riconoscimento dei precursori della recidiva della violenza: ci riferiamo quindi ai reati già commessi e quindi parliamo di valutazione del rischio e quindi della recidiva. Dietro questi reati c'è, come sapete tutti, una reiterazione, che non solamente è prevista già dalla norma 572 del codice penale, ma anche dalla 612 bis (relativamente al maltrattamento in famiglia), e gli atti persecutori nella loro natura insita del reato prevedono un'abitualità, e, nel primo caso, una reiterazione. Quindi, per il legislatore, il maltrattamento esiste già dal 1930 come reato, e poi, dal 2009 lo sono anche gli Atti Persecutori; tra queste condotte a cui oggi mi riferisco vengono riconosciute tali anche quelle commesse all'interno delle relazioni cosiddette affettive, nelle relazioni intime di persone che stanno o che sono state insieme. Quindi, eslcudendo per un momento ciò che prevede anche la norma sugli atti persecutori, dove non si esclude peraltro il fatto che l'atto persecutorio possa avvenire tra colleghi di lavoro,o anche nell'ambito del vicinato, vi viene contemplato chiunque commette questo reato, o commetta dei maltrattamenti in famiglia, dove, come è noto, può accadere che si tratti anche di maltrattamento tra fratelli o sorelle, oltre che tra genitori e figli. Voglio focalizzare invece l'aspetto che purtroppo anche nella cronaca è più evidente e che è stato anche rilevato nell'indagine che ha portato avanti l'Istat, dove, all'interno appunto delle relazioni affettive, la violenza di genere è intesa quella che ha come vittima quella di genere femminile, e il suo perpetratore resta invece il soggetto di genere maschile. Dove un tempo si parlava di maltrattamenti in famiglia o di violenza domestica, e intendendo il concetto di coppia solo quello classico, e quindi persone sposate ovviamente negli anni, oggigiorno vediamo questi reati commessi all'interno di qualunque forma di relazione affettiva più o meno lunga e più o meno duratura, e quindi continuiamo ad usare a volte il termine violenza domestica anche quando di domestico, ovviamente, può non avere niente. Una delle caratteristiche della violenza nelle relazioni intime, e che in inglese viene richiamata con la sigla del termine, quale "IPV", che ben delinea questa violenza morale e fisica, è quella relativa ad una delle fasi di esplosione eclatante e del tutto evidente, sia a livello di forze dell'ordine, come anche dei Pronti Soccorsi, e dei Centri antiviolenza; e questo, come è stato evidenziato, oltre che dalla letteratura scientifica intorno alla esperienza clinica, anche dai dati statistici, è preceduto da un tempo più o meno lungo di violenza di tipo psicologico. Tuttavia, di fatto non è sempre così, ma è sempre più difficile dimostrarlo: anche nella mia esperienza decennale nei centri antiviolenza non mi ricordo di donne che hanno raccontato che il primo giorno che si sono messe insieme lui si è presentato col suo biglietto da visita "salve sono il maltrattante" e l'ha menata di botte. E questo, tra

l'altro, rende il percorso di consapevolezza della vittima di violenza e di uscita dalla violenza ancora più complesso. Qui vi faccio riferimento in maniera brevissima a quelle che sono le disposizioni della Convenzione di Istanbul semplicemente per dire come adesso, e dal I° agosto 2014, (in seguito alla firma e alla ratifica da parte anche dell'Italia di questa Convenzione di Istanbul) ciò che è previsto d in realtà sarebbe espressamente relativo al contrasto e alla prevenzione della violenza domestica di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 51 in maniera esplicita: quindi tutti gli Stati aderenti alla convenzione di Istanbul, come anche l'Italia, devono dotarsi di strumenti di procedure per la valutazione del rischio. Per la parte esplicativa di questa convenzione (e di che cosa in definitiva si tratta) ora abbiamo qui oggi pochissimo tempo e si possono dare solamente dei flash. Per dare un po' anche una sostanza di come questo lo abbiamo tradotto in Italia in risposte concrete, e speriamo che vada sempre più in questa direzione grazie al lavoro "certosino" che da 15 anni portiamo avanti nel sensibilizzare vari organismi intesi qui come istituzionali, cioè Forze dell'ordine, Magistratura, Servizi Sociali, Centro Antiviolenza, nonchè anche l'opinione pubblica. Sebbene questo dato possa lasciarci sgomenti, o possa apparire improvvisato, risulta che nell'80% dei casi del cosiddetto femminicidio, (omicidio commesso da parte di un partner) ci sono stati dei precedenti episodi di violenza e/o maltrattamento e/o atti persecutori. Questo non vuol dire che tutti i casi (per fortuna) di maltrattamenti e di atti persecutori poi di fatto hanno come esito l'omicidio, ed è vero che esiste uno "zoccolo" inteso come una percentuale, (ripeto le percentuali servono per descrivere un po il fenomeno ma dobbiamo sempre prenderle per quello che sono) di casi di omicidio che non erano, sia pure apparentemente, preceduti da maltrattamenti o atti persecutori; ma dobbiamo dire apparentemente soprattutto nel senso che alla vittima non glielo si può chiedere se è morta, o è stata uccisa, e non risulta agli atti da parte di conoscenze e da forze dell'ordine: indicatori al di là se siano poi effettivamente anche esplicati attraverso una denuncia, ma comunque indicatori che c'era stata precedentemente una condotta di violenza. C'è anche da rilevare, e apro qui solo una parentesi per riflettere su un aspetto che a me, (e soprattutto quando ascolto queste storie) lascia molto inquieta, perché rappresenta uno dei grossi oscuri capitoli del nostro Paese, il contingente delle donne scomparse: sono tantissime; e se facesse (come speriamo ora di iniziare a fare), una ricerca su quante delle donne scomparse, sono poi, di fatto, successivamente risultate uccise (come il caso divulgato ieri di quella donna scomparsa 9 anni fa e di cui hanno intervistato la figlia). Ma ovviamente non possiamo affermare che si possano prevenire le scomparse che poi in molto casi, risultano essere poi non scomparse così improvvise; perchè si intuisce che è molto raro che possa succedere che una donna (come anche un uomo) possano improvvisamente scomparire, e/o talvolta risultare scomparsi per molto tempo senza che possa evidenziarsene una causa. Quello che si cerca di fare con il metodo della valutazione del rischio è di far sì che quando "suonano questi cosiddetti campanelli d'allarme" noi abbiamo la possibilità di identificarli, di riconoscerli e di attuare strategie efficaci per prevenire sia una possibile recidiva, sia finanche una reiterazione e/o un' escalation. È ovvio che sia più facile farlo a morte avvenuta e quando viene affermato: "questa era una morte annunciata", ovvero: "aveva già denunciato", o "era stato violato l'ordine di protezione o la misura di allontanamento" o quant' altro": quello che noi vogliamo fare è un'ottica di previsione al fine di prevenire. Ciò proprio perché il maltrattamento, anche quello con esito omicidario, ha degli indicatori che la letteratura ha poi sostanziato come ricorrenti, ferme restanti le dovute singole eccezioni e quelle singole circostanze da valutare caso per caso attraverso degli indicatori di rischio. Questi fanno riferimento esattamente allo stesso approccio che viene utilizzato, ad esempio, in ambito medico. Quando si fa una prognosi e/o una diagnosi, si cerca anche di evitare che ci possa essere un

peggioramento della condizione clinica del paziente. Non essendoci però un nesso eziologico sempre evidente tra violenza e causa che ha portato alla violenza, o comunque dovendosi ricondurre una facile irascibilità ad una condizione psichica non perfettamente normale, ci sono stati degli studi scientifici che hanno potuto sostenere come una delle cause frequenti possa essere ritrovata nell'abuso della cocaina piuttosto che in altre sostanze attivanti, ovvero, per esempio, nell'abuso dell'alcool. Adesso è molto in uso tra i miei colleghi, anche neuro- psicologi, o psicologi forensi, il tentativo di identificare come nesso di correlazione (alcuni lo usano proprio come nesso causale dell'atto violento) determinate espressioni genetiche di alcuni alleli in alcuni geni, che sarebbero esplicativi o responsabili di comportamenti impulsivi; ciò ovviamente fa gioco alla difesa per motivare come l'atto violento sia dettato da un momento di incapacità nel controllare gli impulsi; e quindi spesso al giudice è stato richiesto di predisporre il test genetico per trovare questa corrispondenza. Ovviamente questo non è un fattore di rischio che, su prova empirica, può essere considerato unico e assoluto a sé stante rispetto ad altri; ma offre terreno per ulteriori ricerche I fattori di rischio quindi sono delle caratteristiche che, se presenti, aumentano la probabilità che la recidiva vi possa essere; e nondimeno l'assenza di questi fattori di rischio non esclude il fatto che possa verificarsi l'atto violento all'interno delle relazioni di coppia. Io potrei essere una persona san e con uno stile di vita sano e senza alcun fattore di rischio, e potrei comunque morire di una patologia improvvisa, come ugialmente potrebbe verificarsi che una persona che ha degli indicatori di rischio potrebbe vivere 95 anni fumando tre pacchetti di sigarette al giorno.

Quando si parla di probabilità si identificano, da una parte, per quanto riguarda i maltrattamenti e gli omicidi, i fattori di rischio legati alla relazione e alle circostanze, e per quanto riguarda la vittima non ci piace parlare di responsabilità della vittima o di cause che in qualche modo essa ha messo in atto legate alle sue caratteristiche o meno che possono aver facilitato la reiterazione o meno della violenza. Tuttavia la letteratura identifica questi come fattori di vulnerabilità, perché è vero che alcune vittime per circostanze anche socio ambientali (pensate a una donna che non lavora, dipendente anche economicamente, che ha figli piccoli, che è immigrata, dipendente psicologicamente o che ha una disabilità, o anche alle donne immigrate che per esempio non conoscendo non solo la lingua, ma anche quella che è la norma italiana) possono pure essere effettivamente più manipolabili, più ricattabili no? Vi è quindi un maltrattante meno in grado di uscire dalla violenza. Quindi la recidiva è quel qualcosa che noi vogliamo prevenire. Ma a chi può rivolgersi la procedura di valutazione del rischio se non, a monte di tutto il lavoro delle scuole, ad evitare che le ragazzine e i ragazzini, ancor prima che mettano in atto comportamenti di prevaricazione e quasi alla soglia dell'età di giovani adulti possano cominciare ad essere non solo "bulletti", ma anche autori di violenze più evidenti. Nell'ambito della magistratura (dove peraltro io lavoro come esperta e giudice di sorveglianza) mi rendo conto che, almeno teoricamente, il discorso della valutazione del rischio dovrebbe essere uno dei principi regolatori delle decisioni per cui si opera in merito all'applicazione delle norme, ferma restando la possibilità che ci siano i requisiti per chiedere, per esempio, un affidamento in prova ai servizi sociali, ovvero un permesso per cui il detenuto può o meno uscire. Il caso Izzo fece storia perché lì purtroppo fu fatta una valutazione del rischio di reiterazione sbagliata. E purtroppo è facile farlo dopo che il fatto è accaduto, e però lì qualcuno un errore l'ha fatto oltre a Izzo che è uscito, e mi riferisco a che non ha capito niente di quello che è il danno, o non ha voluto capire niente. Noi vogliamo invece ovviamente rivolgerci a chi ha per compito istituzionale la responsabilità di ridurre questo rischio. Mentre l'ideale sarebbe,

(come viene spontaneo pensare), e ne costituirebbe l'unica vera strategia efficace per ridurre il rischio di recidiva, che l'autore della violenza decida di non usare più la violenza. E ciò è da una parte paradossalmente banale, dall'altra troppo paradossalmente semplice e quasi inquietante e difficile, perché il maltrattante non si riconosce di per sè come maltrattante, chè non ritiene la sua condotta tale: o minimizza, o la giustifica, o dà la colpa ad altra partner, cosa che magari non avviene per altri reati violenti; ma qui la natura del reato ha proprio le sue radici culturali in quella che è l'accezione della violenza di genere e che spiega perché, quando parliamo di prevenzione, sia ancora così difficile che dia i suoi frutti, così ancora dobbiamo contare ogni giorno quante donne vengono uccise, malgrado gli sforzi giuridici istituzionali della prevenzione.

Il nostro codice di procedura penale, come enuncia l'art. 274, prevede che l'autorità giudiziale e quindi il pubblico ministero, nel richiedere l'applicazione della misura cautelare lo facia proprio in previsione di quello che, a parte il rischio di fuga e inquinamento delle prove, è il rischio della reiterazione. In fase di indagini non possiamo chiamarla valutazione del rischio di recidiva, ma di fatto la reiterazione nella fattispecie penale è in questo caso presunta, implicando di per sè una valutazione del rischio. Quello che si chiede e si propone e lo prevede adesso anche la convenzione di Istanbul (quindi è norma anche per l'Italia), è che questa valutazione non sia più lasciata alla singola capacità del singolo operatore: e quindi ora c'è un pubblico ministero più sensibile, o anche un poliziotto più sensibile, o un avvocato più sensibile. Ma riteniamo che non ci dovrebbe essere questa discrezionalità, perché potrebbe essere compromettente anche per la stessa vita delle persone. È come quando io vado da un altro medico per avere un secondo parere clinico, e a volte ho una diagnosi totalmente diversa: è inquietante se ci pensiamo, perché c'è una discrezionalità che può essere eccessiva nell'interpretazione di alcuni fattori che dovrebbero essere oggettivi, e quindi valutati. La procedura standardizzata che è stata messa a punto anni fa in Canada è valida dove si procede attraverso l'identificazione attraverso una check -list, che non è un test né per così dire un "vestito rigido infeltrito"; ma è una guida predisposta che si deve adattare al caso singolo e che però permette di fare uno screening minimo tra quelli che sono i fattori di rischio identificati a livello scientifico, che possano essere ricorrenti non autoescludendosi e non necessariamente presenti: ciò per dare una idea oggettiva il più possibile condivisa. Con questo obiettivo non possono verificarsi dei riscontri apparentemente oggettivi, ma che in effetti sono diametralmente opposti. Uno strumento condiviso permette anche una comunicazione nel linguaggio condiviso e aumenta anche il livello di percezione del rischio: ciò quindi incrementa la capacità di andare oltre quello che può presentarsi come il caso classico dove, per esempio, una donna è stata quasi strangolata, o minacciata con una pistola, e ciò per non citare altre situazioni da codice rosso dove non dovrebbe mai esserci discrezionalità nel comprendere l'alto rischio del caso emergente. Quindi con la valutazione del rischio si può analizzare caso per caso riconoscendo le priorità di intervento e di gestione delle varie fattispecie e mettendo in atto strategie efficaci per contrastare le manifestazioni della violenza criminale soprattutto su tutte le donne; ciò soprattutto in modo che anche le più giovani e in una situazione di vulnerabilità e di rischio non si sentano non credute e trovino nel loro interlocutore personale professionale che le possa aiutare nel difficilissimo percorso di uscita dalla violenza.